



DATA	UFFICIO	AUTORE TESTO	REDAZIONE	ANNO SCOLASTICO	CIRCOLARE N.
23/05/19	UCO	DS	RC	2018/2019	194

⇒ **AL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE**
DELLE SEDI SOTTO-INDICATE DALLA FRECCIA

INFANZIA						PRIMARIA						SECONDARIA		UFFICI	
A OFF	A ROM	A MAD	A RIC	A MEL	A SAL	A IZA	E OFF	E ROM	E MAD	E RIC	E IZA	E SAL	M OFF	M ROM	OFF
												↑	↑		

PUBBLICAZIONE SU SITO		TRASMISSIONE		PRIORITÀ		È PREVISTA RESTITUZIONE DI COPIA FIRMATA			
si	no	mail	posta interna	normale	importante	per ricevuta da parte del responsabile comunicazione	per presa visione da parte del personale (elenco allegato)	per adesione da parte del personale (elenco allegato)	no
X		X		X					X

DOCENTI	⇒	TUTTI

OGGETTO: Valutazioni finali degli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104 – scuola secondaria

In vista degli adempimenti di fine anno scolastico ed in riferimento allo svolgimento dell'esame di Stato ed alla stesura della certificazione delle competenze, si ricordano le prescrizioni di carattere normativo e si offrono alcune indicazioni operative relativamente agli alunni con disabilità certificata (diverso è il caso degli alunni con BES ma senza certificazione ex L. 104).

Esame di stato

L'articolo 14 del DM 741/2017 relativo ai "Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento" recita: "1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. 2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale".

L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei medesimi criteri previsti per tutti gli alunni (cfr. articolo 13).



Attestato di credito formativo

L'art. 26 del Dlgs 62/2017 ripreso dal DM 741 all'art. 14 comma 5 prevede che *“ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”*.

Alla luce di ciò si ritiene che la non presentazione all'esame sia il frutto di una scelta consapevole della famiglia, in accordo con il consiglio di classe. Per questo si invitano i consigli di classe a verificare l'eventuale presenza di alunni certificati con situazione di particolare gravità per i quali si giustifichi quanto previsto dal summenzionato c. 5 e a darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico.

Certificazione delle competenze

Il DM 742/2017 relativo alla certificazione delle competenze, all'art. 4 recita: *“Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato”*.

Alla luce di ciò in concreto, a seconda delle situazioni di ogni singolo alunno, la certificazione potrebbe essere redatta in una delle seguenti modalità:

- 1) Utilizzo del modello ministeriale tout court, con l'attribuzione dei livelli raggiunti; oppure
- 2) Per le situazioni di maggiore gravità, elaborazione della “nota esplicativa” prevista dalla norma che, per una o più competenze (colonna 1 del modello), descriva i traguardi di competenza raggiunto dallo studente in rapporto al piano educativo individualizzato (colonna 2), senza poi attribuire un indicatore di livello (colonna 3). Tale nota esplicativa sarà allegata al modello ministeriale nel quale al posto dell'indicazione del livello sarà annotato “vedi nota esplicativa”; oppure ancora
- 3) Utilizzo del modello ministeriale per alcune competenze accompagnato da una nota esplicativa per le altre (una modalità intermedia tra la prima e la seconda).

In generale, per singoli alunni potrebbero anche non essere certificate tutte le otto competenze ma solo alcune.

Certificazione delle competenze: la sezione relativa alle prove nazionali

Il medesimo art. 4 afferma che il modello ministeriale di certificazione delle competenze *“è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017”*.

La recente Nota MIUR 5772 del 4 aprile 2019 afferma che gli alunni con certificazione 104 che siano stati dispensati da una o più prove standardizzate nazionali o abbiano sostenuto prove differenziate *“non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione”*.



Nello specifico, si ritiene che tale integrazione debba sicuramente avvenire nel caso gli alunni abbiano svolto in maniera differenziata solo alcune delle quattro prove previste, completando così quanto predisposto da INVALSI. Nel caso invece di totale dispensa dalle prove, si rimette alla valutazione del consiglio di classe l'opportunità o meno di produrre l'integrazione relativa alle prove differenziate effettuate dall'alunno.

Si ricorda infine che la certificazione delle competenze viene definita in sede di scrutinio finale. Sarà cura del docente di sostegno predisporre i singoli documenti secondo le indicazioni fornite per sottoporle alla valutazione ed alla approvazione del consiglio di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Romano Dasti

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)